

DOMENICO MALTESE

*Procuratore Generale onorario
della Corte di Cassazione*

IL COMPITO DEL GIUDICE E DELLO STORICO

"Non banalizzate il giudizio" raccomandavano alla Corte d'assise di Trieste i patroni di parte civile in un noto processo politico; "Dite come la città intera, non soltanto il singolo individuo, sia stata e sia responsabile dei crimini della Risiera. Si tratta - ricordatelo - di responsabilità storiche".

Rispose la Corte nella motivazione della sentenza:

"Nessuna competenza - contrariamente all'opinione espressa dalle parti civili - ha questa Corte per pronunciarsi in tema di responsabilità storiche; in relazione alle vicende politiche dell'*Adriatisches Küstenland Operations Zone* durante l'ultimo conflitto. Il contributo dei testimoni storici in questo processo è consistito essenzialmente nel chiarire l'origine, la struttura e i compiti dell'*Einsatzkommando* nel quadro generale dell'organizzazione dell'apparato repressivo nazista e, in particolare, la natura dell'attività svolta a Trieste e dintorni dal Reparto R.

È questo l'oggetto esclusivo della decisione del giudice, chiamato ad accertare i fatti al fine di stabilire le responsabilità individuali per omicidio, in base al principio di causalità giuridica.

Lo storico, e soltanto lo storico, è tenuto a valutare gli stessi fatti e ogni altra circostanza concomitante, per ricostruire l'evento in base al principio di causalità storica.

Ma l'evento trascende la responsabilità individuale, nei termini in cui può conoscerne il giudice.

Al di fuori della sua competenza, d'altronde, quest'ultimo non potrebbe tentare di formulare un giudizio storico, se non ponendo il problema metodologico pregiudiziale del modo stesso di intendere e di narrare la storia.

E sarebbe un problema del tutto estraneo a questo giudizio, alla sua dialettica, al suo fine e al suo magistero".

Il punto centrale della motivazione è espresso nelle parole "l'evento trascende la responsabilità individuale".

Compito, invero, del giudice è la ricostruzione dell'azione e la definizione della responsabilità del singolo.

Compito dello storico è la descrizione oggettiva dell'evento, al di fuori di quelli che il Croce chiama - nell'ottica, appunto, dello storico - "gli immaginosi battesimi onomastici".

Solo da un punto di vista filologico non c'è differenza alcuna fra l'accertamento dello storico e quello del giudice, vincolati entrambi alla ricognizione e alla selezione del documento veridico e probante. Nessuna identità, invece, sussiste tra i due tipi di giudizio nell'oggetto, nel fine e nei mezzi.

Non nell'oggetto, perché il giudizio dello storico abbraccia l'accadimento, mentre il giudice puntualizza, all'interno di esso, l'azione; non nel fine, perché lo storico persegue lo scopo di un'assoluta verità storiografica mentre il giudice collega all'azione del singolo conseguenze di ordine pratico, sanzionatorio o assolutorio, secondo un preconstituito e, peraltro, mutevole parametro normativo; non nei mezzi, perché la ricerca dello storico è libera, com'è libero il pensiero scientifico, mentre la ricerca del giudice è condizionata, all'interno dell'ordinamento giuridico in vigore, da un'esigenza di stabilità nei rapporti interindividuali e sociali, e si cristallizza, pertanto, nel giudicato.

Queste premesse spiegano l'inconsistenza della pretesa inquisitoria di coinvolgere nel giudizio di responsabilità, una comunità politica al di là dei limiti segnati dal principio di causalità giuridica, che opera nei soli confronti del soggetto dell'azione qualificata "*sub specie iuris*". E, ad un tempo, dimostrano tutta la

vacuità del ricorrente luogo comune in difesa dell'imputato nei processi a sfondo politico, per cui soltanto la storia con la esse maiuscola, non il giudice col suo cancelliere, potrebbe illuminarne meriti e colpe; mentre è ben chiaro quale divario sussista tra l'immacolatezza dell'uomo e la bontà della sua azione politica nella ricostruzione dell'evento storico che lo coinvolge, o, rispettivamente, nella definizione della condotta a lui imputabile nell'ambito di un processo penale, a cui sia sottoposto.

Profonda, dunque, è la differenza tra le due forme di giudizio. L'accertamento storiografico, essendo sempre rivedibile, anche e soprattutto sull'autenticità della fonte, è aperto e libero: la sua verità è la sua libertà.

Il giudizio del giudice, invece, enunciando una realtà normativa, trova nelle preclusioni procedurali e nel giudicato - e nell'eventuale revisione di questo secondo le forme e nei rigorosi limiti prestabiliti - un'empirica misura del vero.

Ma c'è di più.

Usava dire il mio indimenticabile Maestro, Angelo Ermanno Cammarata, il cui eloquio era sempre fiorito di eleganti metafore, che non è compito della filosofia del diritto fornire al giudice le ricette per la cura delle malattie di ricambio dell'ordinamento giuridico; essendo funzione propria e precipua, ma anche esclusiva ed escludente, del pensiero speculativo, pervenire alla consapevolezza critica dell'esperienza giuridica.

Ebbene, in ciò dissentendo (unico punto, forse, del mio dissenso) dal Suo insegnamento, mi sembra di poter dire che la pratica giudiziaria dimostra, in certi casi, il contrario.

Proprio sulla distinzione crociana, invero, tra giudizio storico che, nella sfera teoretica, attiene all'evento, e giudizio morale che, nella sfera pratica, attiene all'azione del singolo e alla sua responsabilità personale, si basa l'affermazione della libertà da ogni forma di repressione penale dell'opera di scienza storiografica, in conformità del precetto dell'art. 33 della Costituzione, che garan-

tisce, appunto la libertà della scienza; mentre sulla stessa distinzione crociana si basa, per converso, l'affermazione della soggezione alle normali regole della condotta - tra cui, per prima, la norma sanzionatoria penale, - degli apprezzamenti, contenuti nell'opera di storia, che si traducano in un giudizio morale. Si che trova corretta applicazione la sanzione penale quando, in violazione del precetto dell'art. 21 della Costituzione, complementare a quello dell'art. 33, e dell'art. 2 sui diritti fondamentali dell'uomo, il giudizio morale espresso dall'autore dell'opera di storia suoni offesa alla memoria di un personaggio storico, la cui figura non sia remota e velata dal tempo, bensì discussa e presente alla coscienza pubblica.

In effetti, il personaggio la cui immagine sia già consegnata a un irrevocabile passato, è oggetto soltanto di apprendimento culturale o di curiosità erudita, o di nuove proposte e prospettive esegetiche, nella contemplazione dell'accadimento, che sarebbe arduo e vano giudicare in termini di concorrenti responsabilità individuali. Non così, invece, il personaggio, pure se già scomparso, che sia capace ancora di suscitare reazioni emotive di approvazione o disapprovazione, di ammirazione o di sdegno.

In tal caso, anche l'opera dello storico trova il proprio limite nell'art. 21, che sancisce la libertà del pensiero entro i confini segnati dall'art. 2, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'uomo, e dall'art. 3 sul principio inderogabile di uguaglianza.

Non opera, quindi, a favore dell'autore, l'esimente dell'art. 51 del codice penale sull'esercizio di un diritto: diritto non praticabile e non tutelabile fuori dell'area dell'art. 33 sulla libertà della scienza.

A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione (sent. 19 ottobre 1979, in "La giustizia penale", 1980, 611 ss.) nel disconoscere, appunto, l'invocata esimente a favore dell'autore del libro "Morte a Roma" nella causa promossa dagli eredi del pontefice Pio XII, indipendentemente dall'accertamento - rimesso al

giudice di merito - dei fatti attribuitigli dallo scrittore nello svolgimento della narrazione.

Decisione, tutta imperniata sulla distinzione anzidetta tra giudizio storico e giudizio di valore, descrizione dell'evento e definizione dell'azione individuale, opera storiografica e sentenza, compito dello storico e compito del giudice.

Sembra, dunque, nel disegno della "medesima mente umana" che in sede ermeneutica contribuiscano all'opera dell'interprete i fondamenti del pensiero speculativo.

E sembra soprattutto privo di ogni significato ragionevole il dibattito, sempre ricorrente e ripetitivo, fra innocentisti e colpevolisti nei grandi processi politici: dibattito fra ideologie contrapposte, che fa ricordare soltanto un altro insegnamento crociano, secondo il quale l'ideologia è passione e la passione, con le sue profonde radici nel cuore dell'uomo, non è verità.